

Pubblicato il 10/07/2019

N. 00599/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00099/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2019, proposto da Carmine Grande, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Grande, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Comune di Vietri di Potenza, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Donnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota del Comune di Vietri di Potenza, prot. 467 del 16/1/2019, di diniego e rifiuto in ordine alla richiesta del 17/12/2018 di rilascio delle credenziali e della password di accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell'Ente.

Nonché per l'accertamento di tale diritto e la condanna del Comune di Vietri di Potenza alla consegna delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico generale e contabile dell'Ente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, spedito per la notificazione in data 9/2/2019, il sig. Carmine Grande, nella sua qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di Vietri di Potenza, ha impugnato il provvedimento comunale, prot. 467 del 16/1/2019, con cui non è stata accolta la sua richiesta, formulata in data 17/12/2018, di rilascio delle credenziali per accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell'Ente.

1.1. Il provvedimento comunale è motivato in quanto *“l'applicativo riferito al protocollo non è ancora funzionante al 100% e pertanto vulnerabile ad eventuali azioni di hacheraggio”*.

1.2. Il ricorso è affidato al seguente motivo:

- Interesse ad agire; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 costituzione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 22 e ss l. 241/90; Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005; Violazione e falsa applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere per contraddittorietà incongruità, illogicità ed irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione-mancato esercizio dell'azione amministrativa. Mancata valutazione degli interessi in gioco-sviamento-carenza assoluta di istruttoria-omessa valutazione dei presupposti giuridici- violazione del giusto procedimento e dell'agire amministrativo-ingiustizia manifesta.

Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto contrastante con l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali), che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali

il “*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato*”. Tale diritto dovrebbe essere esercitabile anche con modalità elettroniche, stante quanto disposto dall’art. 2 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), secondo cui “*le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione*”.

In tal senso non sarebbe apprezzabile la giustificazione addotta dal Comune a fondamento del mancato accoglimento della richiesta di accesso da remoto. D’altra parte, la ritenuta esistenza di problemi nell’applicativo sembrerebbe contraddetta dalla circostanza che il medesimo Comune, in data 4/7/2018, avrebbe acconsentito ad analoga richiesta proveniente da altro consigliere comunale.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Vietri di Potenza che resiste all’accoglimento del ricorso in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata a rinviare l’accesso, ma non a negarlo. Inoltre, la richiesta modalità di accesso non sarebbe ammissibile in quanto renderebbe possibile un accesso generalizzato all’attività amministrativa, svincolato dall’esercizio del mandato elettorale.

3. Alla camera di consiglio del 3/7/2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.

Deve ritenersi che il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 cit. del TUEL, cui è funzionalmente connessa la richiesta del ricorrente, va oggi necessariamente correlato al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, risultante dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Tale disciplina, per quanto di rilievo, impone allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di assicurare *"la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale"*, *"utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"* (cfr. art. 2, co. 1), precisando che *"i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati"* (cfr. art. 50, co. 1).

Partendo dalla lettura combinata di tali precisi riferimenti normativi, la più recente giurisprudenza amministrativa è giunta alla condivisibile conclusione per cui l'Amministrazione comunale ha il dovere di dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell'ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico. Corrispondentemente, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317).

Alla luce di tali assunti, va rilevata l'illegittimità della nota impugnata, in quanto recante un sostanziale e ingiustificato diniego alla richiesta ostensiva del ricorrente, in violazione dell'art. 43 TUEL. Invero, l'esigenza conoscitiva del ricorrente è rimasta insoddisfatta *sine die* e comunque sino al momento di assunzione in decisione del ricorso, malgrado il decorso di diversi mesi dalla sua introduzione, nel corso dei quali l'Amministrazione nulla ha fatto per rimuovere i presunti ostacoli di sicurezza informatica opposti al ricorrente. Questi ultimi, peraltro, soltanto asseriti ma non provati nella loro oggettività e, dunque, non apprezzabili in questa sede.

Né può rilevare, secondo quanto ulteriormente esposto dal Comune, che il provvedimento si è limitato a differire il rilascio delle credenziali, posto che il ritardo nell'approntamento degli eventuali accorgimenti tecnologici (che a tacer d'altro

corrispondono all'adempimento di un preciso ed inderogabile dovere legale) non può comunque andare a detrimento del pieno e incondizionato esercizio delle prerogative connesse all'esercizio del mandato elettorale. D'altra parte, sotto tale profilo, va anche rilevato che, come documentalmente dedotto dal ricorrente e non contestato dal Comune (cfr. art. 64 cod. proc. amm.), il medesimo Ente, in data 4/7/2018, ha acconsentito ad analoga richiesta proveniente da altro consigliere comunale, senza addurre alcun elemento ostativo. Circostanza che depone nel senso dell'inattendibilità della motivazione addotta a fondamento della nota comunale.

Al ricorrente va, dunque, riconosciuto il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell'Ente, con corrispondente obbligo per il Comune di approntare le necessarie modalità organizzative, sia pure con alcune necessarie limitazioni. In particolare, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati, il Collegio è dell'avviso che l'accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso (tra le quali la necessità di richiesta specifica).

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullata la nota comunale impugnata e va ordinato al Comune di Vietri di Potenza di apprestare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, le modalità organizzative per il rilascio in favore del consigliere comunale ricorrente di credenziali per l'accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell'Ente, ferme restando le limitazione dianzi esplicitate.

6. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Vietri di Potenza al pagamento delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Mariano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO